



Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti – Corte de' Cortesi con Cignone Provincia di Cremona

Verbale n. 1 del 18 febbraio 2021

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023"

La sottoscritta Dott. Glenda Fantoni nominata con deliberazione consiliare n.15 del 28/11/2020

- Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda n. 8 del 16/02/2021, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per l'Unione di Comuni Lombarda per gli anni 2021/2023;
- Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda n. 9 del 16/02/2021, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Gussola per gli anni 2021-2023;
- Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 23 del 26/09/2020, avente come oggetto l'approvazione dello Schema di Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- Visto che è stato presentato al Consiglio dell'Unione mediante deposito presso la sede dell'Unione in data 01/10/2020 il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023;
- Visto il verbale n. 6 del 12/10/2020 con il quale il *Revisore unico* ha espresso il previsto parere obbligatorio;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) l'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio, fissato dal citato articolo 170 comma 1, quest'anno è stato differito al 30 settembre 2020 dall'art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.;

c) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

d) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto

generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

e) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo uguale o superiore a € 100.000, pertanto rimangono esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia.

Alla data odierna, l'ente non ha programmato lavori di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, pertanto non si rende necessario adottare il piano delle OO.PP.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Nel patrimonio immobiliare dell'Unione non risulta individuato alcun bene immobile, non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibile di valorizzazione o dismissione da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, quale allegato al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell' art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale 2021/2022 di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, non risulta elaborato poiché sulla base di quanto comunicato dai Responsabili di servizio dell'Ente, non si prevedono nel biennio 2021/2022 acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 non è stato predisposto per effetto dell'art. 57 c.2 DL 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, in quanto a decorrere dall'anno 2020, hanno cessato di applicarsi agli enti locali una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa fra le quali la suddetta.

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

BARDINI & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

Dott. GLENDA FANTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2021/2023, è stato oggetto di deliberazione della Giunta dell'Unione.

La Giunta dell'Unione ha assunto i seguenti atti:

- delibera n. 13 del 29/02/2020 Piano di azioni positive per il triennio 2020/2022 in materia di pari opportunità;
- delibera n. 2 del 16/02/2021 Verifica assenza eccedenze e soprannumero di personale ;

e dato atto che:

- l'ente non è tenuto all'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 68 del 12/03/1999 in quanto la dotazione organica è inferiore a 15 dipendenti;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs 267 del 18/8/2000;
- l'ente non prevede nessuna assunzione per il triennio 2021/2023;
- la dotazione organica rispetta il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 c. 557 e seguenti della l. 296/2006.

g) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere

h) nella nota di aggiornamento al DUP sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2021/2023, approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 8 del 16/02/2021;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visto - l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); - il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; - il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); - il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; - il vigente Statuto

BARDINI & ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

Dott. GLENDA FANTONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

dell'ente; - il vigente Regolamento di Contabilità; - i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

tenuto conto

che il DUP integrato con le note di aggiornamento verrà discusso in Consiglio in concomitanza allo schema del bilancio di previsione 2021/2023,

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, presentate al Consiglio e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Casalbuttano ed Uniti/Mantova, 18 febbraio 2021.

Il revisore unico



Dott. Glenda Fantoni